

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3226

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMBER

Presentata il 6 ottobre 1988

Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

ONOREVOLI COLLEGI! — L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS) affonda le radici nel lontano 1750; più recentemente, la legge 11 febbraio 1958, n. 73, concesse all'Ente la personalità giuridica di diritto pubblico ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 667, lo inserì tra gli enti di ricerca e sperimentazione.

Attualmente, l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste viene annoverato tra i principali enti di ricerca scientifica nazionali, e la sua attività incentrata in particolare in relazione alla geofisica applicata ha portato ad importanti inizia-

tive concretate insieme all'ENI, all'ENEL, alla MONTEDISON, all'AGIP.

Purtroppo la limitatezza dei mezzi a disposizione e la stessa organizzazione interna dell'Ente hanno gravemente pregiudicato l'espansione e l'incidenza su mercati, allo stato, in gran parte acquisiti da gruppi stranieri.

Con la presente proposta si chiede di dotare l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste degli strumenti tecnici e giuridici atti ad ottimizzare l'impegno dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS) disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, e successive modificazioni, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, nei cui confronti il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica esercita la vigilanza.

2. L'OGS ha sede in Trieste.

ART. 2.

1. Compito principale dell'OGS è la promozione e realizzazione di studi e ricerche relativi alla conoscenza ed alle risorse della terra. Rientrano tra i compiti specifici dell'OGS:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza di sismicità locali, nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio.

2. Inoltre l'OGS:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora sul piano scientifico e tecnologico con enti nazionali, internazionali ed esteri che operano nei settori di sua competenza;

c) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

d) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

e) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

ART. 3.

1. In relazione ai compiti di cui all'articolo 2, l'OGS può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizi, nonché contratti di collaborazione con enti ed industrie sia italiane che estere anche disponendo dei propri beni strumentali, delle licenze su brevetti e più in generale delle conoscenze acquisite;

b) far parte di consorzi, anche in forma societaria, aventi ad oggetto lo sviluppo delle ricerche e prospezioni geofisiche o la prestazione di servizi correlati; l'OGS, prima di promuovere od aderire ai cennati consorzi deve conseguire l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'OGS può partecipare a consorzi nazionali, internazionali e stranieri anche in forma maggioritaria; le quote di partecipazione, ove possibile, sono rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, infrastrutture.

ART. 4.

1. Il programma quadriennale di attività dell'OGS viene presentato dal Ministro vigilante al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); tale programma viene predisposto dall'OGS e contiene le previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

2. Annualmente, il Ministro vigilante riferisce al Parlamento lo stato di realizzazione del programma.

ART. 5.

1. L'OGS ha quali organi:

- a) il presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori;
- e) il consiglio scientifico.

ART. 6.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto il presidente dell'OGS; la nomina avviene su proposta del Ministro vigilante e successivamente all'acquisizione da parte del Ministro vigilante di una terna di nominativi, indicati dal personale di ruolo dell'OGS.

2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

3. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

4. Al professore universitario che sia nominato presidente si applica quanto previsto per la direzione degli istituti e di enti di ricerca dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7.

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

d) presenta all'organo vigilante il bilancio preventivo od il rendiconto consuntivo ed, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vicepresidente.

ART. 8.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'OGS, che lo presiede;

b) da cinque membri, rispettivamente designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro per l'ambiente, dal Ministro del tesoro, dal Ministro degli affari esteri;

c) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

d) da un esperto di tecnica industriale e di gestione aziendale designato dal consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

e) da un esperto di scienze geofisiche designato dall'università degli studi di Trieste;

f) da un componente il personale di ruolo dell'OGS designato, con votazione, dallo stesso personale di ruolo dell'OGS.

2. I componenti il consiglio d'amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro vigilante: durano in carica 4 anni e sono confermabili.

3. Il vicepresidente dell'OGS viene eletto tra i componenti il consiglio d'amministrazione; svolge i compiti delegatigli dal presidente e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.

4. Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti; le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Il consiglio è convocato dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

ART. 9.

1. Il consiglio d'amministrazione:

a) formula i programmi annuali di attività ed il programma quadriennale dell'OGS;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera la dotazione ed il regolamento organico dell'ente;

e) delibera l'organizzazione dei servizi;

f) delibera in materia di assunzioni di personale e del suo inquadramento ed

in materia di nomine dei dirigenti, secondo la disciplina stabilita nel regolamento organico, nonché sul conferimento di incarichi e contratti di consulenza;

g) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indicazione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere *a)*, *b)* e *d)* e quelle di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3, non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

4. Il Ministro vigilante, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro per quanto riguarda la delibera di cui alla lettera *d)* del comma 1, entro novanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al comma 3, le approva o le restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione.

5. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

ART. 10.

1. La giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente dell'OGS, che la presiede;

b) dal vicepresidente;

c) da un componente il consiglio di amministrazione votato dal consiglio, con esclusione dei componenti designati dai Ministri.

2. La giunta esecutiva predispone l'ordine del giorno delle riunioni consiliari,

adotta i provvedimenti necessari nei casi di urgenza, quindi sottoponendo alla ratifica del consiglio d'amministrazione le decisioni assunte, delibera in ordine alle materie eventualmente delegate dal consiglio d'amministrazione.

ART. 11.

1. Il collegio dei revisori esplica il controllo sulla gestione dell'OGS, ed è composto da:

a) un revisore effettivo designato dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente;

b) un revisore effettivo designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) un revisore effettivo designato dall'università degli studi di Trieste.

2. Per ogni revisore effettivo è nominato un supplente. Il collegio dura in carica quattro anni.

3. I revisori assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione.

ART. 12.

1. Il consiglio scientifico è composto da:

a) un membro designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un membro designato dal personale di ruolo dell'OGS anche nel proprio seno;

d) due professori di ruolo designati dall'università degli studi di Trieste, tra i docenti in discipline attinenti i campi di interesse dell'OGS.

2. Il consiglio scientifico esprime pareri obbligatori sia in relazione al pro-

gramma quadriennale dell'OGS, sia in relazione ad ogni argomento scientifico correlato all'attività dell'OGS.

3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati ogni quadriennio e sono confermabili: partecipano alle riunioni del consiglio d'amministrazione.

ART. 13.

1. Il direttore generale dell'OGS viene assunto con contratto a termine della durata di quattro anni su proposta del presidente dell'OGS.

2. Sono compiti del direttore generale:

a) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) predisporre lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) sovrintendere all'attività dell'ente di cui è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

e) esercitare ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione.

ART. 14.

1. Gli emolumenti dei componenti di tutti gli organi dell'OGS vengono fissati con decreto del Ministro vigilante.

2. I dipendenti non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o di sindaci di società od altri enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione dell'organo vigilante.

ART. 15.

1. Il personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale può essere, con il suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni dello Stato, organizzazioni internazionali o comunitarie, enti di ricerca o centri, o laboratori anche internazionali o stranieri. Qualora il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione, il trattamento economico è interamente a carico di quest'ultima e deve rispettare le condizioni di miglior favore, ove godute, dal personale per il quale è stato disposto il comando.

ART. 16.

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Il personale assunto in base all'ordinanza n. 94 del 27 ottobre 1976 del Commissario del Governo, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nei ruoli organici tecnico-professionali dell'ente.

3. L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole di una commissione nominata dal consiglio di amministrazione.

ART. 17.

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio geofisico sperimentale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui il bilancio si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa della prevista attività, delle entrate e

delle spese, nonché della relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui il conto stesso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa dell'attività svolta ed esplicativa della posizione contabile della gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

4. Le variazioni al bilancio preventivo, corredate dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono parimenti inviate al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

5. L'ente, in materia di amministrazione e contabilità, è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

ART. 18.

1. Il patrimonio dell'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1958, n. 73.

ART. 19.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15

milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1991, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 2, pari a 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.